

COMUNE DI MONTEU ROERO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.26

ETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA "IMU". CONFERMA ALIQUOTA IN VIGORE.

o duemiladiciotto, addi ventuno, del mese di dicembre, alle ore 19:30 nella sala delle adunanze iari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in ne ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
DRI Michele	Sindaco	X	
ETTI Giovanni	Vice Sindaco	X	
TTI Giuseppe	Consigliere	X	
JONE Antonio	Consigliere	X	·
NO Roberto	Consigliere	X	
DONE Gloria in BERTOLUZZO	Consigliere	X	
ATTO Lorenzo	Consigliere	X	
NTA Diego Natale	Consigliere	X	
ETTI Oddino	Consigliere	X	-
O Mario	Consigliere	X	
·		Totale Presenti:	10
		Totale Assenti:	0

e all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa CAPO Barbara il quale provvede alla redazione esente verbale.

do legale il numero degli intervenuti, SANDRI Michele nella sua qualità di Sindaco, assume la enza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

ETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA "IMU". CONFERMA ALIQUOTA IN VIGORE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

MESSO che la Legge di stabilità 2014 (art. 1, commi **639-731**, Legge **27 dicembre** 3, n. **147**), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione obiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti evi:

nposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; ributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili gati dai comuni;

UTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il lamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con Deliberazione C.C. n. 21 in 29 Luglio 2014, successivamente modificato ed approvato con deliberazione del C. 29 del 03 Novembre 2016

T:

- rticolo **172**, comma **1**, lettera **e**) del Decreto Legislativo **18 agosto 2000**, n. **267**, il ale prevede che gli Enti Locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le ali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in ercentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- rt. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, mma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per liberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale 'TRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei rvizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del ancio di previsione;
- rticolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il ale dispone che: "Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro impetenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Ette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il rmine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di ancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate anno in anno";

Ila TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota assima consentita dalla Legge statale per l'IMU al **31 dicembre 2013**, fissata al 10,6 r mille ed ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 114, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille";

JTO CONTO che i Comuni, con Deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi rticolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

iplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla lividuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota assima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei ntribuenti;

SIDERATO che:

a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

La legge di stabilità 2016 (<u>L. n. 208/2015</u>) ha stabilito la **riduzione del 50%** della base imponibile per gli immobili ad uso abitativo concessi in **comodato** come "abitazione principale" ai familiari entro il primo grado di parentela.

La L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha sancito che dal 2014 l'**IMU sulla prima** casa non è più dovuta ad eccezione delle abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (immobili di pregio, ville e castelli) per le quali resta valida la detrazione di 200 euro.

NUTO, con il presente atto di provvedere:

alla determinazione delle aliquote di imposta IMU e relative detrazioni ed agevolazioni, a valere per l'anno 2019, nel modo di seguito indicato:

0,40 %	
0,86 %	
0,43 %	
(50 %	
DELL'ALIQUOTA	
ORDINARIA DELLO 0,86 %)	

ENI AGRICOLI	0,76 %
	(per il 2018, l'IMU sui terreni agricoli non è dovuta in quanto l'art. 1 comma 13 ella Legge n° 208/2015, stabilisce che a decorrere dal 2016 l'esenzione IMU si applica sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n° 9 del 14/06/1993 ed
×	allegato elenco dei Comuni esentati)

Alla conferma delle seguenti detrazioni:

per l'unità immobiliare, categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (immobili di pregio, ville e castelli), adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze (max una per categoria ammesse C/2, C6 e C/7), si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale descrizione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

L'Amministrazione Comunale riferisce inoltre che sono esentate dal pagamento dell'IMU:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Per casa coniugale si intende abitazione oltre alle pertinenze, quantificabili in max una per categoria ammesse C/2, C6 e C/7;
- d) all'unico immobile posseduto iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, non concesso in locazione, posseduto dal personale:

- appartenente alla carriera prefettizia;
 per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti e dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale E (stazioni, ponti, fari ecc....); fabbricati destinati ad usi culturali ex art. 5-bis D.p.r. 601/73 (come musei,
- biblioteche, archivi ...);
- fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto; fabbricati di proprietà della Santa Sede;
- fabbricati rurali strumentali (art. 9 comma 3-bis D.I. 557/93), necessari allo svolgimento delle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di
- animali e attività connesse; immobili merce, ossia quelli destinati dall'impresa costruttrice alla vendita.
- L'esenzione opera fino a che permane tale destinazione e finché tali immobili non sono locati;
- immobili di enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività:
- o assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;
- o dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all'educazione cristiana (ex art. 16 comma 1 lett. a della L. 222/85);
-) fabbricati colpiti dagli eventi sismici:
 - del 2009 dell'Abruzzo (l'esenzione opera per i fabbricati distrutti o dichiarati inagibili, fino alla ricostruzione e agibilità);
 - o del 2012 dell'Emilia, Veneto e Lombardia (l'esenzione opera fino alla definitiva ricostruzione/agibilità e comunque non oltre il 31.12.20172);
 - o del 24.08.2016 dell'Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (l'esenzione opera a decorrere dalla rata scadente il 16.12.2016 e fino alla definitiva ricostruzione/agibilità, e comunque non oltre il 31.12.2020).
- ninistrazione Comunale, inoltre, avvalendosi della discrezionalità prevista dalla itiva di settore, dichiara, ai fini IMU, di considerare **come prima casa, i** seguenti pili:
- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili (dalla quale risulti essere stata la precedente residenza) ora residenti in istituti di ricovero o sanitari, purché non locata

- a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

'O il parere favorevole emesso, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, esponsabile del Servizio Finanziario;

oti espressi in forma palese e con il seguente risultato: nti. n. 10, Votanti n. 10, Voti favorevoli n. 10, Voti contrari n. 0, Astenuti n. 0,

DELIBERA

Di stabilire, per l'anno 2019:

a) le aliquote e detrazioni IMU come di seguito indicato:

NE PRINCIPALE E PERTINENZE 0,40 %	
categorie A/1, A/8 e A/9 (immobili di pregio, ville e castelli)	
etrazione di E. 200,00	
[FABBRICATI E AREE FABBRICABILI	0,86 %
T ADDRICATI E AREE TABBRICABIEI	0,80 %
A' IMMOBILIARE CONCESSA IN USO GRATUITO A PARENTI IN	0,43 %
RETTA CHE LA UTILIZZANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE A	
IZIONE CHE:	(50 %
IL CONTRATTO SIA REGISTRATO;	DELL'ALIQUOTA
IL COMODANTE POSSIEDA UN SOLO IMMOBILE	ORDINARIA DELLO
ABITATIVO IN ITALIA E RISIEDA ANAGRAFICAMENTE	0,86 %)
NONCHE' DIMORI ABITUALMENTE NELLO STESSO	
COMUNE IN CUI E' SITUATO L'IMMOBILE CONCESSO IN	
COMODATO. IL BENEFICIO SI APPLICA ANCHE SE IL	
COMODANTE POSSIEDE UN IMMOBILE NELLO STESSO	
COMUNE, ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE	
ENI AGRICOLI	0,76 %
	(per il 2018, l'IMU sui
	terreni agricoli non è
	dovuta in quanto l'art.
	1 comma 13 ella
	Legge nº 208/2015, stabilisce che a
	decorrere dal 2016
	l'esenzione IMU si
	applica sulla base dei
	criteri individuati dalla
	Circolare del Ministero
	delle Finanze n° 9 del
	14/06/1993 ed
	I SUPPLIED SIGNED HOLE !

per l'unità immobiliare, categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (immobili di pregio, ville e castelli), adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze (max una per categoria ammesse C/2, C6 e C/7), si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale descrizione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

alla conferma delle seguenti esenzioni per:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari incluse quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Per casa coniugale si intende abitazione oltre alle pertinenze, quantificabili in max una per categoria ammesse C/2, C6 e C/7;
- d) l'unico immobile posseduto iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, non concesso in locazione, posseduto dal personale:
 - in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare;
 - dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
 - del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
 - appartenente alla carriera prefettizia;
 - per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - e) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti e dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - f) i fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale E (stazioni, ponti, fari ecc....);
 - g) i fabbricati destinati ad usi culturali ex art. 5-bis D.p.r. 601/73 (come musei, biblioteche, archivi ...);
 - h) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto;
 - i) i fabbricati di proprietà della Santa Sede;
- j) i fabbricati rurali strumentali (art. 9 comma 3-bis D.I. 557/93). necessari allo

- k) gli immobili merce, ossia quelli destinati dall'impresa costruttrice alla vendita.
 L'esenzione opera fino a che permane tale destinazione e finché tali immobili non sono locati;
- l) gli immobili di enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività:
 - assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive;
 - dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all'educazione cristiana (ex art. 16 comma 1 lett. a della L. 222/85);
- m) i fabbricati colpiti dagli eventi sismici:
 - del 2009 dell'Abruzzo (l'esenzione opera per i fabbricati distrutti o dichiarati inagibili, fino alla ricostruzione e agibilità);
 - o del 2012 dell'Emilia, Veneto e Lombardia (l'esenzione opera fino alla definitiva ricostruzione/agibilità e comunque non oltre il 31.12.20172);
 - del 24.08.2016 dell'Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (l'esenzione opera a decorrere dalla rata scadente il 16.12.2016 e fino alla definitiva ricostruzione/agibilità, e comunque non oltre il 31.12.2020).

Di stabilire che l'Amministrazione Comunale, avvalendosi della discrezionalità prevista dalla normativa di settore, dichiara, ai fini IMU, di considerare **come prima casa**, i seguenti immobili:

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili (dalla quale risulti essere stata la precedente residenza) ora residenti in istituti di ricovero o sanitari, purché non locata

la sola unità immobiliare:

- posseduta da cittadini italiani: non residenti in Italia, iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza;
- posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia;
- a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con Deliberazione C.C. n. 29 in data 03 Novembre 2016;

Di provvedere alla trasmissione telematica della presente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, sezione Portale del Federalismo Fiscale, nei termini indicati dall'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011.



COMUNE DI MONTEU ROERO

Provincia di Cuneo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - N. 26 DEL 21/12/2018

CONSIGLIO COMUNALE

ETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA "IMU". CONFERMA ALIQUOTA IN VIGORE.

-			
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000	Favorevole	21/12/2018	F.to: SANDRI Michele
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000	Favorevole	21/12/2018	F.to: Geom. COSTA Marco
E A	O.Lgs. 267/2000 Artt. 49 e 147 bis	O.Lgs. 267/2000 Artt. 49 e 147 bis Favorevole	O.Lgs. 267/2000 Artt. 49 e 147 bis Favorevole 21/12/2018

sente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO

F.to: SANDRI Michele

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Dott.ssa CAPO Barbara

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to: Dott.ssa CAPO Barbara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
esente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – per 15 giorni cutivi con decorrenza dal 15 012019 al 29 019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to: (SANDRI Michele)
di pubblicazione N. ILA al 29/04/2015
IL MESSO COMUNALE F.to: (BERTORELLO Marina)
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
estazione del messo comunale, la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di Comune ai sensi dell'art. 32 comma 1 della L.18 giugno 2009 n.69, per quindici giorni consecutivi correnza dal 3504 2049 al 29/04/2019 u Roero, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to: (SANDRI Michele)
della presente è stata comunicata: ai Capigruppo Consiliari ai Prefetti
sente deliberazione: tata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.
divenuta esecutiva il, dopo 10 giorni consecutivi di pubblicazione o Pretorio, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
u Roero, lì 21/2018

a conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.